

Attenzione

Se è stata versata una prestazione in capitale (indennità assicurativa) a copertura delle spese di invalidità la deduzione fiscale per spese di disabilità è ammessa unicamente nella misura in cui le spese effettivamente sopportate superano l'importo della prestazione in capitale ricevuta. Entrano in considerazione anche prestazioni in capitale versate negli anni precedenti.

Persone legittimate alla deduzione per disabilità

Legittimato alla deduzione fiscale per disabilità è il contribuente disabile per le spese di disabilità che lo riguardano personalmente e per quelle delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede (coniuge/partner registrato non separato legalmente o di fatto, figli e persone bisognose a carico).

È considerata disabile "una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa." (art. 2 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili).

Una disabilità è considerata persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle attività ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno.

Sono considerati in ogni caso persone disabili:

- le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI);
- le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 43bis della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell'art. 26 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell'art. 20 della Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM);
- le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;
- le persone degenti in casa di cura e casa per anziani o a beneficio di servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai 60 minuti al giorno.

Possono beneficiare della deduzione per disabilità anche le persone che non rientrano in una di queste categorie a condizione che il loro stato di disabilità secondo le disposizioni della relativa Legge federale risulti da un'attestazione medica. Dal sito internet www.ti.ch/fisco può essere scaricato un apposito questionario da far compilare dal proprio medico curante e da presentare unitamente ai moduli della dichiarazione d'imposta.

Spesa deducibile

Deducibile è solo la parte di spesa a carico del contribuente, cioè quella che rimane da pagare dopo deduzione di tutte le prestazioni di assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, casse malati, assicurazione responsabilità civile e assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni, privati, ecc.).

Le **prestazioni complementari** in applicazione dell'art. 3a della Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non fanno parte delle prestazioni da dedurre in diminuzione della spesa a carico del contribuente e non sono pertanto da considerare.

Sono invece da computare (e quindi da dedurre dalla spesa a carico del contribuente) le **prestazioni complementari versate per il rimborso delle spese di malattia e disabilità** in virtù dell'art. 3d LPC. Sono pure da computare in diminuzione delle spese a carico del contribuente gli **assegni per grandi invalidi** poiché versati per l'indennizzo delle spese di assistenza e di trasporto.

Le **prestazioni in capitale** a copertura delle spese di invalidità (comprese quelle percepite negli anni che precedono il periodo fiscale interessato dalla deduzione) devono essere prese in considerazione nella misura in cui non soggiacciono all'imposta sul reddito (o non sono state precedentemente tassate). La persona che ha percepito questo tipo di prestazioni non può pertanto dedurre le spese per disabilità fintanto che fornisce la prova che le spese per disabilità effettivamente sopportate a suo carico superano l'importo della prestazione in capitale ricevuta.

Le **prestazioni per torto morale** (art. 23 lett. g LT) tengono conto unicamente del pregiudizio personale e non di quello materiale. Esse non sono pertanto da dedurre dalle spese per disabilità che restano a carico del contribuente.



Per più ampie informazioni al riguardo della deduzione per disabilità si rimanda alla **Circolare n. 9 concernente la Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità**, che può essere scaricata dal sito internet www.ti.ch/fisco.